

N. 03156/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03363/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 3363 del 2009 proposto da L.A.I.F. – Lavorazione inerti fluviali s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Abbamonte nel cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, via Melisurgo n. 4, come da procura a margine del ricorso;

contro

Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, autorizzato a stare in giudizio come da decreto dirigenziale n. 335 del 18 giugno 2005, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Marzocchella con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81, presso l'Avvocatura Regionale, come da procura in calce alla copia notificata del ricorso; Comunita' Montana del Titerno in persona del legale rappresentante

pro tempore e Comune di Pontelandolfo in Persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Quanto al ricorso principale:

- della deliberazione della Giunta regionale n. 494 del 20 marzo 2009, recante la soppressione del comparto estrattivo di Pontelandolfo CO6BN01;

- di ogni altro atto connesso o consequenziale, compreso l'art. 7 del Piano Regionale delle Attività Estrattive;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del decreto dirigenziale n.58 del 5 agosto 2009, con cui il Settore Genio civile di Benevento ha respinto l'istanza di ampliamento della cava nella misura del 20%, proposta dalla ricorrente in data 15 settembre 2006.

nonché per il risarcimento dei conseguenti danni.

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e le memorie della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2011 il primo referendario Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A) Con ricorso notificato il 6 giugno 2009 e depositato il successivo giorno 17, la LA.I.F. s.r.l., impresa esercente l'attività di coltivazione di cava in località Ciarli di Pontelandolfo in forza di denuncia di inizio attività del 1983 e di autorizzazione a proseguire l'attività estrattiva di cui decreto del Presidente della Regione Campania n. 901 del 9 aprile 2001, ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 494 del 20 marzo 2009, la quale reca la soppressione del comparto estrattivo di Pontelandolfo "CO6BN01" sulla scorta della seguente motivazione: *"in quanto l'intera superficie è interessata dalla presenza del bosco"*, nonché l'art. 7 del Piano Regionale delle Attività Estrattive, nella lettura che ne concreterebbe atto presupposto della citata delibera di Giunta.

Mediante quest'ultima, l'Amministrazione regionale ha proceduto ad accertare definitivamente –dopo una prima individuazione operata con l'atto n. 323 del 7 marzo 2007-, ai sensi degli articoli 21, 25 e 89 del Piano Regionale delle Attività Estrattive, quali siano i comparti estrattivi interessati dalla presenza di aree boschive come definite dall'art. 14 della L.R. 11\1996, ossia le zone in cui, a' termini dell'art. 7 delle norma di attuazione del suddetto PRAE, l'esercizio dell'attività estrattiva è vietato.

Esponde la ricorrente che, prima dell'atto assunto dalla Regione nel 2007, essa aveva richiesto, con nota del 16 settembre 2006, ai sensi dell'art. 89 del PRAE, l'autorizzazione ad incrementare del 20% la

propria attività, e che il Settore tecnico amministrativo provinciale di Benevento, la Soprintendenza ai BB.CC.AA competente e la Comunità Montana del Titerno (competente al parere in ordine alla compatibilità dell'attività estrattiva con il vincolo idrogeologico), nel corso dell'*iter* procedimentale avevano emesso, per quanto di rispettiva competenza, determinazioni favorevoli alla ricorrente; ma che, dopo la deliberazione della Giunta regionale del 2007, tali Enti avevano rivisto le proprie decisioni proprio per la rilevata presenza di aree boscate nella zona interessata dall'attività della L.A.I.F., sicchè il Settore tecnico amministrativo provinciale di Benevento aveva rilasciato parere negativo, invitando altresì la Comunità Montana a sospendere l'autorizzazione precedentemente rilasciata, tanto che l'Ente locale aveva emesso il provvedimento sospensivo n. 500\2007. La ricorrente censura gli atti in epigrafe sulla scorta dei seguenti motivi:

- 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 7 ed 8 RD 3267 \1923, 7, 14 e 23 LR 11\1996 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza istruttoria e difetto di motivazione: non sussistendo sull'area interessata dal provvedimento impugnato un vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 RD3267\23, non vi sarebbe preclusione generalizzata alla trasformazione del bosco;
- 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 NTA del Piano Regionale delle Attività Estrattive in combinato disposto con gli articoli 12, 53 e 85 del medesimo, eccesso di potere per erroneità dei presupposti,

carenza di motivazione d'istruttoria, sviamento: per il secondo comma dell'art. 7 e per l'art. 12 del PRAE, nelle aree boscate l'attività estrattiva sarebbe consentita, a patto di ottenere il preventivo favorevole parere dell'autorità preposta al vincolo;

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 delle NTA del Piano Regionale delle Attività Estrattive in combinato disposto con gli articoli 12, 53 e 85 del medesimo, carenza di motivazione ed istruttoria, manifesta illogicità ed irragionevolezza dell'azione amministrativa: tali vizi sarebbero dovuti al contrasto tra i pareri (prima favorevoli e poi di segno negativo) rilasciati, a distanza di circa due mesi gli uni dagli altri, dal Genio civile e dalla Comunità montana;

4) - 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 delle NTA del Piano Regionale delle Attività Estrattive in combinato disposto con gli articoli 12, 53 e 85 del medesimo, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza istruttoria, contraddittorietà ed irragionevolezza, sviamento: se letto come del tutto preclusivo alla coltivazione in zone boschive, l'art. 7 del PRAE risulterebbe illegittimo, perché assunto in violazione dell'art. 23 LR 11\1996 (quarto motivo); inoltre, i terreni oggetto dell'istanza della LAIF sarebbero coperti da boschi soltanto "a macchia", e non completamente (quinto motivo).

La ricorrente, inoltre, ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti, che sarebbero da quantificare nel lucro cessante derivante dal mancato incremento del 20% dell'attività estrattiva, o

nella somma ritenuta di giustizia.

B) Con motivi aggiunti notificati il 31 ottobre 2009 e depositati il 6 novembre 2009, la LAIF s.r.l. ha impugnato la determinazione regionale con cui è stata respinta l'istanza di ampliamento della cava nella misura del 20%, proposta dalla ricorrente in data 15 settembre 2006.

Il diniego in questione è stato motivato sulla scorta della considerazione per cui la superficie oggetto della richiesta rientra, secondo l'Amministrazione regionale, nell'ambito applicativo dell'art. 7 delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive, che alla lettera C del I comma preclude l'attività estrattiva nelle aree boschive di cui all'art. 14 LR 11\1996.

Avverso tale provvedimento la ricorrente spiega le medesime censure proposte nel ricorso principale, e, inoltre, propone la medesima domanda di risarcimento dei danni sviluppata nell'atto introduttivo.

La Regione Campania ha resistito con due memorie difensive, nelle quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato nel merito.

Il Comune di Pontelandolfo e la Comunità Montana del Titerno, cui pure il gravame è stato notificato, non si è costituito in giudizio.

Co ordinanza collegiale n. 621\2010, depositata in segreteria il 21 settembre 2010, il Tribunale ha disposto una verifica in contraddittorio fra le parti, tendente ad accertare il grado di densità della copertura arborea insistente sul sito oggetto dei provvedimenti

impugnati; dell'incombente è stato onerato il Direttore pro tempore del Dipartimento di Arboricoltura, botanica e patologia vegetale dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, il quale ha depositato la propria relazione in segreteria il 14 dicembre 2010.

Alla pubblica udienza dell'undici maggio 2011 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. – Devono via preliminare essere delibate le eccezioni di rito sollevate dalla difesa regionale, che sono infondate, e vanno pertanto respinte.

1.1. – La Regione deduce, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'art. 7 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, nella parte in cui esso esclude le aree boscate, come definite dall'art. 14 L.R. 11 \1996, dalla possibilità di esercitare l'attività estrattiva.

L'eccezione non può essere condivisa, in quanto la prima, concreta, individuazione dell'area d'interesse della ricorrente tra quelle boscate, e quindi soggette all'applicazione del citato art. 7 delle norme tecniche di attuazione del PRAE (nel senso di escluderne le possibilità estrattive), è stata operata dalla Regione soltanto con la deliberazione impugnata nel presente giudizio.

Tale deliberazione è intervenuta dopo che, mediante la deliberazione della Giunta n. 323\2007, pubblicata sul BURC n. 18 del 2 aprile 2007, la Regione aveva provveduto ad effettuare una perimetrazione

preliminare dei comparti estrattivi, tra cui aveva inserito quello oggetto del provvedimento impugnato; successivamente –come si legge nelle stesse premesse della deliberazione n. 494 del 20 marzo 2009, impugnata- è entrata in vigore la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008, con il cui art. 79 la Regione ha provveduto ad escludere dalla perimetrazione dei comparti estrattivi le superfici che, a parere della Autorità di bacino, presentavano un alto rischio idrogeologico (classificate R3 e R4).

L'entrata in vigore di tale norma di rango legislativo ha determinato direttamente alcune modificazioni al testo coordinato delle Norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive approvato nell'anno 2006, le quali hanno interessato, in particolare –per quanto qui interessa- il comma 17 dell'art. 7 di tali Norme, per cui in nessun caso può essere rilasciata autorizzazione nelle zone ad alto rischio idrogeologico (zone classificate come R3 e R4).

Il comparto in questione, come è pacifico tra le parti, non rientra in alcuna di tali zone.

La deliberazione n. 494\2009, impugnata dalla Laif s.r.l. con il presente ricorso, si basa, secondo le stesse premesse dell'atto, su di uno studio e su accertamenti effettuati sul territorio della Provincia di Benevento diversi ed ulteriori rispetto a quelli condotti dalla Regione in occasione della precedente perimetrazione (preliminare) adottata con la deliberazione assunta nell'anno 2007 dalla Giunta.

Le medesime premesse danno espressamente atto del fatto che “la

delimitazione dei comparti estrattivi sulla cartografia tecnica regionale ha permesso una più precisa definizione delle superfici che, pertanto, si discostano lievemente da quelle già calcolate a suo tempo”, e che, inoltre, il “*nuovo quadro generale dei comparti risente anche della mutata condizione amministrativa di alcune cave*”, frattanto autorizzate.

E' con tale deliberazione che il comparto C06BN 01, oggetto del presente giudizio, “*viene soppresso in quanto l'intera superficie è interessata dalla presenza del bosco*”; tale è il provvedimento suscettibile di incidere per la prima volta la sfera giuridica della ricorrente (che è esercente una cava ubicata proprio nel comparto C06BN 01) e, dunque, di determinare il sorgere dell'interesse alla relativa impugnazione.

1.2 – Non è inutile osservare, inoltre, che l'impugnazione proposta contro la deliberazione di Giunta risulta ammissibile anche sotto altro profilo.

Con le sentenze numero 833\2010, 22278\2010 e 2164\2010, rese in altri giudizi in cui erano stati impugnati atti di soppressione di altri comparti estrattivi, la Sezione ha affermato il difetto d'interesse al ricorso delle parti ricorrenti sulla scorta della considerazione –qui riportata in sintesi- per cui non risulta a tal fine sufficiente il mero status di proprietario del sito di cava, occorrendo, in aggiunta, il possesso di un titolo abilitante alla coltivazione della stessa, che risulti inciso dalla cancellazione del comparto.

Sicchè, per radicare l'interesse al ricorso avverso l'atto di soppressione, non sono risultati titoli sufficienti, secondo la

richiamata giurisprudenza, una autorizzazione scaduta e non ancora rinnovata (sentenza n. 22278\2010), né una richiesta di nuova autorizzazione alla prosecuzione già respinta (sentenza n. 2164\2011). Ben diversa, tuttavia, è la situazione della ricorrente.

Essa, innanzitutto, afferma di essere in possesso –come espressamente confermato nella memoria regionale depositata il 16 luglio 2009- di autorizzazione ad eseguire lavori di recupero ambientale nel sito in questione in forza di decreto dirigenziale n. 901 \2001.

Al riguardo si deve osservare che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa regionale, la sentenza n. 4237\2004 di questo TAR, confermata in appello dalla sentenza n. 2661\2005 del Consiglio di Stato, che avevano ritenuto legittima una proroga di soli tre anni (e non di cinque) di una autorizzazione estrattiva precedentemente rilasciata alla Laif, non riguardano provvedimenti relativi alla cava oggetto del presente giudizio, bensì altra cava, sita in località Fiumara nel Comune di Telese Terme.

Inoltre, nel corso del procedimento attivato mediante l'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva presentata dalla Laif il 16 settembre 2006 (poi respinta dalla Regione con provvedimento impugnato nel presente giudizio con motivi aggiunti) la ricorrente aveva conseguito, prima dell'impugnata deliberazione di perimetrazione definitiva, diversi atti endoprocedimentali favorevoli, e segnatamente:

- a) parere favorevole del Settore tecnico amministrativo provinciale di Benevento prot. 0113035 del 6 febbraio 2007 per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- b) parere favorevole della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali (nota prot. 2848 dell'8 febbraio 2007);
- c) parere di compatibilità con il vincolo idrogeologico alla prosecuzione dell'attività estrattiva, rilasciato dalla Comunità Montana del Titerno il 14 febbraio 2007.

E' vero che i pareri sub a) e c) erano stati, a seguito del sopralluogo da cui originano i provvedimenti impugnati, rispettivamente ritirato e sospeso dalle Autorità emittenti.

Tuttavia, costituisce circostanza dirimente il fatto che, nella deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 7 marzo 2007, recante la perimetrazione preliminare dei comparti estrattivi, il comparto contrassegnato dal numero C06BN 01, in cui si trova la cava della ricorrente, fosse stato ritenuto tra quelli suscettibili di estrazione.

Ritiene il Collegio che, in particolare, la preliminare –sebbene provvisoria- inclusione dell'area di interesse della Laif s.r.l. in uno dei comparti suscettibili di attività estrattiva ad opera della deliberazione di Giunta da ultimo citata, successiva a favorevoli pareri ottenuti nei primi mesi dell'anno 2007 in ordine ai vincoli esistenti nella zona, abbia conferito alla ricorrente una posizione (non certo di fatto, ma) giuridica qualificata –rispetto alla generalità delle imprese esercenti la medesima attività- tale da integrare una delle condizioni dell'azione,

ovvero la legittimazione ad agire; nonché, ovviamente, l'interesse processuale a rimuovere l'atto, immediatamente successivo e di segno contrario, costituito dalla esclusione dalla perimetrazione definitiva operata con la deliberazione di Giunta regionale impugnata con il ricorso introduttivo, e dunque dalla perdita della posizione di vantaggio acquisita alla propria sfera giuridica soggettiva con la precedente delibera di Giunta.

Ad avviso del Collegio, pertanto, nel presente caso concreto sussistono le tre condizioni fondamentali cui è soggetta l'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo: il c.d. titolo o possibilità giuridica dell'azione (cioè la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo, ovvero la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal *quisque de populo* rispetto all'esercizio del potere amministrativo); l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.); e la *legitimatio ad causam* (o legittimazione attiva/passiva, discendente dall'affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo) (Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2011 n. 1928).

In particolare, quanto al primo dei presupposti di cui sopra, che è quello che qui viene effettivamente in discussione, ossia alla legittimazione processuale, la recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 7 aprile 2011, parla di una

“situazione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento, riferibile al bene della vita oggetto della funzione svolta dall’Amministrazione”, definizione che certamente si attaglia alla posizione dell’imprenditore del settore che, vista dapprima includere l’area sulla quale ha già radicato la propria attività aziendale di estrazione fra quelle suscettibili di essere sfruttate (e per cui abbia presentata istanza di ampliamento), veda recedere tale posizione di vantaggio a seguito della definitiva ricognizione dei luoghi interessati e della conseguente esclusione della medesima area dal novero dei comparti estrattivi.

1.3 – Da quanto sopra consegue, inoltre, che, essendo stata la citata deliberazione di definitiva perimetrazione pubblicata sul BURC n. 22 del 6 aprile 2009, l’impugnazione proposta avverso di essa mediante notifica richiesta il 5 giugno 2009 (quale emerge dal timbro apposto sulla prima facciata dell’originale dell’atto dall’Ufficiale giudiziario) è tempestiva.

2. – E’ dunque possibile passare all’esame del merito del ricorso, principale, che è fondato, e, va accolto, nei limiti di cui appresso.

Ritiene il Collegio che sia necessario esaminare, in via di logica priorità, le censure il cui eventuale accoglimento comporterebbe maggiore satisfattività per gli interessi della ricorrente, ossia quelle con cui la Laif s.r.l. contesta il presupposto fattuale da cui muove l’impugnata soppressione del comparto estrattivo C06BN 01, costituito dalla rilevata presenza di consistenze boschive nell’area tali da precluderne la coltivazione.

Si tratta, in particolare, del quarto motivo principale, nella parte in cui la ricorrente assume, per l'appunto, che la normativa regionale (sia di rango legislativo che contenuta nelle NTA del PRAE) non osterebbe alla coltivazione di aree parzialmente boscate, in quanto il limite previsto dall'art. 7 del Piano pone un limite a tale attività soltanto con espresso riferimento alle aree boscate come definite dall'art. 14 della L.R. n. 11\1996.

Si tratta, altresì, del quinto motivo principale, con cui la ricorrente denuncia il difetto d'istruttoria a carico della deliberazione impugnata nella parte di proprio interesse, laddove non avrebbe tenuto conto della scarsa copertura arborea che, in realtà, interesserebbe il sito.

Tali censure, da esaminare congiuntamente per la loro logica connessione, sono fondate, e vanno accolte.

La norma regionale da ultimo richiamata, infatti, prevede che *“Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino”,* oltre che *“gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione”,* nonché *“alcuni ecosistemi arborei artificiali, quali castagneti da frutto, le pinete di Pino domestico, anche se associati ad altre colture, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d'acqua”*: evenienze, le ultime due, che non emergono dagli atti di causa.

Al fine di verificare, dunque, se le aree in questione siano interessate da un popolamento di specie legno o arbustive a densità piena, il Collegio ha disposto la verifica istruttoria di cui si è già dato conto nella parte in fatto della presente sentenza, tesa ad accertare quale sia il grado di densità della copertura arborea insistente sul sito oggetto dei provvedimenti impugnati.

Il Direttore pro tempore del Dipartimento di Arboricoltura, botanica e patologia vegetale dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, Prof. Stefano Mazzoleni, onerato dell'incombente, ha depositato la propria relazione in segreteria il 14 dicembre 2010.

Il verificatore ha, innanzitutto, operato una premessa metodologica, nella quale ha dato atto di avere tenuto conto, nel corso del proprio lavoro, delle definizioni di bosco contemplate sia dalla legge regionale n. 11\2006 che nel d.lgs. n. 227\2001; che, inoltre, ogni punto di rilevamento è stato da lui individuato mediante sistema GPS, mentre la copertura arborea di ciascuna particella catastale interessata dal sopralluogo (effettuato in data 11 novembre 2010) è stata rilevata mediante stima visiva della copertura percentuale dello stato arboreo e di quello arbustivo; che il 17 novembre 2010 i dati così raccolti, ed elencati nelle tabelle annesse all'elaborato, sono stati posti a confronto con quelli raccolti dal consulente di parte ricorrente; che, secondo la scheda riassuntiva allegata alla relazione, i dati raccolti dai due tecnici concordavano, eccetto che in alcuni casi, nei quali il grado di copertura stimato dal tecnico di parte è maggiore di quello

osservato dal verificatore.

Esistono, peraltro, alcuni limitati casi di particelle in cui l'Organo della verifica ha rilevato un grado di copertura maggiore rispetto a quanto ha fatto il tecnico di parte ricorrente; il che, a dire dello stesso verificatore, dipende dalla diversa metodologia di accertamento utilizzata; con risultati che, peraltro, differiscono in modo da non incidere sulla sorte del motivo in esame, in quanto la discordanza dei dati raccolti dalla due fonti comporta una variazione della copertura, nelle particelle interessate, da "scarsa" a "normale".

Assai opportunamente, inoltre, il verificatore, nell'allegato n. 3 alla sua relazione, ha dato atto che la nozione tecnica di "*densità colma, o oltremodo colma o piena*", secondo il lessico forestale corrente, si attribuisce alle zone in cui le chiome delle essenze si toccano tra di loro, compenetrandosi; si parla invece di "*densità normale*" quando le chiome si toccano senza compenetrarsi; si dice, infine, che la densità è "scarsa" allorchè le chiome degli alberi sono libere o isolate.

Ha inoltre precisato il Prof. Mazzoleni che, secondo il Glossario forestale della Regione Campania, la densità è "colma" se le piante si toccano con le chiome, è "normale" se esse distano l'una dall'altra circa un metro, ed è "scarsa" se le chiome di molte piante sono libere ed isolate.

Nelle conclusioni della citata relazione si legge che "*nella località oggetto del contenzioso, risulta una forte eterogeneità dell'area con zone limitate di bosco ceduo ed ampie zone di degrado del soprassuolo arboreo e della copertura del suolo*

in generale. In sintesi, si ritiene che la zona in questione sia da ascrivere per la maggior parte ad aree di copertura scarsa e per la restante parte di copertura media, ma in ogni caso con presenza di formazioni di scarso valore naturalistico”.

Tale risultato dell'istruttoria, da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, comporta che sussistono i vizi denunciati con i motivi in esame, in quanto, risulta errato, sia in fatto che –di conseguenza– sotto il profilo della applicazione della relativa nozione giuridica, il presupposto da cui muove la soppressione del comparto, ossia che l'area interessata sia coperta da “bosco” così come definita dall'art. 14 della L.R. n. 11\2006.

Sull'area, infatti, non insiste un “bosco” nel senso fatto proprio dal legislatore regionale, cui le NTA del PRAE hanno fatto riferimento, non sussistendo una copertura arborea a densità piena; circostanza di fatto, quest'ultima, che evidenzia anche la sussistenza del denunciato vizio di difettosa istruttoria.

Ne segue l'accoglimento del motivo in esame, con il conseguente annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 494 del 20 marzo 2009, nella parte in cui essa reca la soppressione del comparto estrattivo di Pontelandolfo CO6BN01.

2. – E' adesso possibile passare all'esame del ricorso per motivi aggiunti rivolto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ampliamento presentata dalla ricorrente (decreto dirigenziale n. 58 \2009).

Tale ricorso è fondato, e va accolto, in accoglimento delle censure

svolte dalla ricorrente con il quarto ed il quinto mezzo, nel quale essa ha riprodotto i profili di doglianza contenuti nel quarto e nel quinto motivo del ricorso principale, e che, quindi, possono trovare ingresso per le ragioni ampiamente svolte nell'esame di quelle censure, cui si rinvia per brevità.

Ne segue l'annullamento dell'impugnato decreto di rigetto dell'istanza di ampliamento proposta dalla LAIF.

3. – L'annullamento dei suddetti provvedimenti, pienamente satisfattivo dell'interesse di parte ricorrente –in quanto ha rimosso l'errato presupposto fattuale e le altrettanto errate conseguenze giuridiche da cui muovevano gli atti lesivi della sfera giuridica della LAIF- esime, il Collegio, per il principio dispositivo, dall'esame degli ulteriori mezzi.

4. – E' quindi adesso possibile procedere all'esame della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla LAIF nel ricorso introduttivo.

In particolare, nell'atto di ricorso, la società chiede il risarcimento dei seguenti voci di danno patrimoniale:

- a) quelli che sarebbero seguiti dai mancati ricavi derivanti dall'incremento del 20% della coltivazione oggetto dell'istanza di ampliamento inoltrata alla Regione il 16 settembre 2006 e respinta con il provvedimento impugnato con motivi aggiunti ed annullato da questo TAR con la presente sentenza;
- b) quelli che le sarebbero stati cagionati dall'inutile acquisto dei terreni confinanti con l'originario perimetro di cava oggetto di

richiesta di ampliamento, quantificati, nella memoria conclusiva depositata in data 11 aprile 2011, in euro 180.000,00, come da atto di acquisto del 14 aprile 2006, salva valutazione equitativa.

La domanda è fondata nei sensi e limiti che seguono.

Va, innanzitutto, evidenziato che sussistono tutti i presupposti adesso previsti dall'art. 30 del c.p.a., nella lettura da ultimo fornita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 23 marzo 2011, per l'accoglimento delle domande in questione.

Ed invero, la ricorrente si è preoccupata, innanzitutto, di spiegare la domanda risarcitoria adesso in esame sin dal momento della proposizione del ricorso, il quale recava la domanda di annullamento.

Ciò rileva non tanto ai fini della tempestività della domanda di danni alla luce dei termini posti dall'art. 30, comma V del c.p.a., in quanto il ricorso in esame è stato proposto prima dell'entrata in vigore del codice di rito amministrativo.

Ciò rileva, invece, sotto il profilo -imprescindibile anche al tempo in cui la responsabilità della P.A. era materia regolata unicamente dal codice civile- dell'esistenza del nesso di causalità tra illegittimi provvedimenti impugnati (e poi annullati) e danni lamentati dall'interessata.

L'esistenza del nesso causale, infatti, deve essere valutata nel senso di causalità giuridica, per cui non basta che il danno abbia avuto origine dall'illegittima attività provvedimentoale, ma è altresì necessario che ad esso, alla luce del criterio di buona fede oggettiva, non abbia

concorso la condotta (anche omissiva) del danneggiato (A.P. n. 3 \2011): cosa che accade nel caso in cui la parte interessata non impugni tempestivamente (lasciandolo consolidare) l'atto ritenuto lesivo della sua sfera giuridica.

Tale necessaria attività del danneggiato, sfociante nell'annullamento dell'atto lesivo, si riteneva -prima dell'entrata in vigore del c.p.a., e altresì prima che si consolidasse il noto orientamento negativo della Corte di Cassazione in tema di c.d. pregiudizialità amministrativa- necessaria ai fini di non eludere il termine decadenziale d'impugnazione posto dall'art. 21 L. 1034\1971; di superare la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo non annullato; e di impedire, quindi, che la fattispecie foriera di danni mancasse, alla luce dell'art. 2043 c.c., del necessario presupposto costituito dalla commissione di un fatto *contra jus* e *non jure datum* (quest'ultimo profilo, peraltro, oggi ancora ineludibile).

Sotto l'aspetto strettamente causale, invece, la preventiva impugnazione ad opera del danneggiato veniva annessa all'art. 1227 c.c., relativo al concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno.

Come chiarito dalla citata e recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria, la regola della preventiva impugnazione deve oggi essere ricavata dall'art. 30, III comma del c.p.a., per cui il giudice valuta tutte le circostanze di fatto ed il comportamento complessivo delle parti, e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti

evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti; strumenti che nel caso in esame, come detto, sono stati tempestivamente ed esaustivamente utilizzati.

4. – Inoltre, non v'è dubbio neppure sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, pure costitutivo della fattispecie di danno risarcibile, costituito dalla colpa dell'Amministrazione: esso risiede nella errata istruttoria, secondo le regole tecniche della materia, in ordine alla copertura arborea delle aree interessate dai provvedimenti impugnati, e nella conseguente sussunzione delle stesse nel novero di quelle di cui all'art. 14 della L.R. n. 11\1996 e (per conseguenza) all'art. 7 delle NTA del PRAE.

5. – L'antigiuridicità del fatto illecito causativo di danno, costituito dai provvedimenti impugnati, poi, è stata ampiamente messa in luce nella parte demolitoria della presente sentenza, cui per brevità si rinvia.

6. – Tanto premesso in via generale, per le due voci di danno esposte dalla LAIF in ricorso il Collegio osserva quanto segue.

La voce sub a) (mancati ricavi per il mancato ampliamento del 20% del perimetro di cava) può ritenersi sussistente secondo un normale criterio di causalità, in quanto è del tutto evidente che detti ricavi, derivanti dalla commercializzazione del materiale estratto, non possono in alcun modo pervenire all'imprenditore che non operi la coltivazione sulle particelle indebitamente interdette all'attività estrattiva.

La relativa quantificazione potrà essere effettuata, ai sensi dell'art. 33

comma IV c.p.a., mediante proposta da parte della Regione Campania alla parte danneggiata, da formulare entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, secondo i seguenti criteri:

- calcolo dei ricavi medi annui dalla data del rigetto dell'istanza di ampliamento tratti dal medesimo sito di cava da ampliare, al netto di ogni onere di legge;
- risultato di tale calcolo nell'unità di tempo (un anno), da moltiplicarsi per il tempo intercorrente tra il rigetto dell'istanza di ampliamento a suo tempo proposta e la positiva riedizione del potere amministrativo, ossia, in definitiva, per il tempo in cui risulti presumibilmente interdetta la coltivazione dell'area costituente ampliamento;
- pagamento della somma risultante entro 120 giorni dalla formulazione della proposta.

7. – La domanda relativa alla voce sopra rassegnata sub b), invece, deve essere respinta, atteso che il risarcimento relativo alla voce di danno sub a) reintegra il patrimonio della ricorrente degli utili che essa avrebbe conseguito se all'acquisto dei terreni avesse fatto seguito il positivo esito dell'istanza di ampliamento; così che tale acquisto non risulta inutile per la ricorrente, e che, quindi, il relativo prezzo da pagare ai venditori rappresenta la necessaria posta negativa legata all'acquisizione dell'area da coltivare.

8. - In conclusione, il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui in

motivazione.

Le spese –comprese quelle di verifica- seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale ed i motivi aggiunti in epigrafe nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati e condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni in favore della ricorrente nei medesimi sensi e limiti.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfetariamente si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato; oltre al compenso del verificatore ed alle altre spese di verifica, poste definitivamente a carico della Regione soccombente.

Compensa le spese verso le altre parti intime.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere

Achille Sinatra, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)